

Piattaforma Sintel**Identificativo procedura Sintel 135832720**

Spettabili ditte

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE PER IL LAVORO SOMMINISTRATO CHE GARANTISCANO IN TEMPI RAPIDI LA SELEZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PERSONALE PER NUMERO VERDE REGIONALE NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE VACCINI ED EVENTUALI ULTERIORI ESIGENZE.**

**RISPOSTE A CHIARIMENTI PERVENUTI****QUESITO ID 135926618 del 11.03.2021**

Art. 2

La responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore pertanto quest'ultimo è responsabile nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni (art. 35 comma 7 D.Lgs 81/15), considerato anche che il lavoratore svolge la sua attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art.30 Dlgs 81/15); L'Agenzia risponderà solo per danni diretti, accertati e dipendenti da propri inadempimenti.

Art. 7

Chiediamo conferma che prima di applicare le eventuali penali verrà effettuato il contraddittorio tra le parti;

Art 10

Precisiamo che la materia salute e sicurezza è in capo all'utilizzatore; lo stesso deve osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15), chiediamo conferma dell'applicazione di tale normativa specifica di settore;

Artt. 11 e 12

In relazione alla materia privacy precisiamo che l'Agenzia non tratta dati di cui l'utilizzatore è titolare ed è a sua volta Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. Si qualifica pertanto come titolare autonomo del trattamento dei dati. Il personale somministrato agisce sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali.

I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure.

In relazione alle responsabilità verso terzi segnaliamo che nel rispetto dell'art. 35 c.7 Dlgs 81/15 resta in capo all'utilizzatore; L'agenzia risponderà in caso di fatti imputabili ai propri dipendenti diretti a titolo di dolo o colpa commessi durante l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e non per ogni e qualsiasi danno, non potrà inoltre ritenersi responsabile per danni causati dai lavoratori somministrati che sono sotto la direzione e il coordinamento di AREU e rispetto ai quali la stessa dovrà tenere un trattamento e una responsabilità al pari dei lavoratori diretti. AREU non potrà pertanto essere esonerata dalla proprie responsabilità.

Preme altresì precisare in relazione alle polizze assicurative che, nel rispetto della Circolare Funzione Pubblica 9/2007 e AVCP 100/2012, le Agenzie non possono accendere nuove polizze, chiediamo pertanto di accettare quelle già attive, ferma appunto la responsabilità verso terzi in capo all'utilizzatore (art. 35 c.7 Dlgs 81/15);

Art. 14

Chiediamo che l'importo delle eventuali penali non sia decurtate dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

#### **RISPOSTA AL QUESITO ID 135926618 del 11.03.2021**

In risposta a quanto sopra richiesto, si ripropone quanto già indicato in precedenti chiarimenti:

Art. 2 si conferma che "L'Agenzia risponderà solo per danni diretti, accertati e dipendenti da propri inadempimenti."

#### **Vd RISPOSTA AL QUESITO ID 135913936 del 11.03.2021**

In merito al quesito 1 si conferma che sono da intendersi solo i danni arrecati dall'agenzia interinale o suoi dipendenti e non dal personale somministrato in AREU.

Art. 7 Si conferma che le penali verranno applicate previo contraddittorio

Art 10

Si conferma che è in capo ad AREU quanto attiene gli obblighi di sicurezza e prevenzione per i propri dipendenti e quindi anche per i lavoratori somministrati. Parimenti rimane in carico all'agenzia partecipante la responsabilità, sempre in tale materia, per i propri dipendenti ed è appunto a tale aspetto che si rivolge l'art. 10.

Artt. 11 e 12

Per quanto attiene la privacy si conferma quanto riportato dall'Agenzia e parimenti a quanto sopra risposto per l'art. 10 del capitolato, l'articolo si riferisce solo a fatti e circostanze, nell'ambito della materia interessata, imputabili ed ascrivibili all'agenzia,

assodato che i lavoratori somministrati rientrano nella responsabilità di AREU svolgendo il proprio lavoro per AREU stessa.

Lo stesso vale per eventuali danni e responsabilità nei confronti di terzi, sia per quanto attiene AREU che per quanto attiene l' Agenzia.

Ulteriormente per quanto attiene la polizza non è necessario stipulare una polizza ad hoc è sufficiente dare evidenza di una polizza che copre appunto i danni a terzi come dettagliati nel capitolato.

Art. 14

Le eventuali penali non saranno applicate alla parte di fattura che costituisce rimborso del costo del lavoro.

“Vd. **RISPOSTA AL QUESITO ID 135913936 del 11.03.2021**

*In merito al quesito 2 si conferma che non si potranno in essere azioni risarcitorie riguardanti danni indiretti o perdite di profitto e comunque nei limiti del corrispettivo previsto in favore dell'agenzia interinale.”*

#### **QUESITO ID 135934243 del 11.03.2021**

Chiediamo una delucidazione in merito al dettaglio IVA da indicare: essendo l'iva legata al margine d'agenzia e che per la natura di questa gara tale margine sarà inevitabilmente variabile, dobbiamo indicare un importo iva sulla stima del margine atteso o avete una modalità di calcolo da segnalarci a titolo esemplificativo?

#### **RISPOSTA AL QUESITO ID 135934243 del 11.03.2021**

In nessuno dei documenti pubblicati si richiede di indicare l'importo dell' IVA, ma come di seguito riportato ed indicato nell'allegato 3, nell'ultima colonna di dettaglio:

DESCRIZIONE VOCE	COSTO ORARIO CCNL COMPARTO SANITA' VIGENTE (1) NON ASSOGGETTAT O IVA	APPLICAZIONE MULTIPLICAT ORE (2)	TOTALE TARIFFA ORARIA LORDA OMNICOMPENSIV A OFFERTA (3=1+2)	APPLICAZIONE PERCENTUALE UTILE ASSOGGETTATO AD IVA (RICOMPRESO NEL VALORE DELLA COLONNA 2)

Nella colonna indicata in giallo dovete riportare **il valore dell'utile (non dell'IVA)** che è l'unico importo che poi sarà assoggettato ad IVA, che è il risultato della percentuale da voi definita, sempre nell'allegato 3 al punto:

**“DICHIARA CHE**

Il moltiplicatore **UNICO per tutte le categorie** offerto, per il proprio servizio, è pari a \_\_\_\_\_ (indicare il valore con al massimo tre cifre dopo la virgola ) e la percentuale, compresa nel valore del moltiplicatore, riferita all'utile e sulla quale si applica l'IVA è pari al \_\_\_\_\_”

e che **deve costituire un di cui del valore espresso nella colonna applicazione moltiplicatore** dove appunto va riportato il valore risultante dall'applicazione del moltiplicatore al costo dell'ora ai sensi del CCNL, pertanto il costo totale lordo da indicare nella tabella di ogni figura professionale, distinta per singola voce, nella colonna tariffa oraria lorda omnicomprensiva offerta,

DESCRIZIONE VOCE	TARIFFA LORDA OMNICOMPRESIVA	ORARIA INDICATIVA	TARIFFA LORDA OMNICOMPRESIVA OFFERTA	ORARIA

deve essere uguale al valore riportato nella colonna denominata **“TOTALE TARIFFA ORARIA LORDA OMNICOMPRESIVA OFFERTA (3=1+2)”** per la voce corrispondente della tabella di dettaglio.

Per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi della presente procedura, si chiede di far riferimento ai documenti di gara già pubblicati.

**IL RUP**

**Eleonora Zucchinalli**

Cordiali saluti.

**Responsabile del procedimento: dr.ssa Eleonora Zucchinalli – Dirigente Gestione Approvvigionamenti – protocollo@pec.areu.lombardia.it**